

Archiviazioni senza giudizi sulla colpevolezza

Corte costituzionale

Il gip non deve esprimere valutazioni sulla fondatezza dell'impianto accusatorio

L'indagato non ha un diritto di rinuncia alla prescrizione a differenza dell'imputato

Giovanni Negri

Non può essere riconosciuto un diritto dell'indagato a rinunciare alla prescrizione. E tuttavia non è ammissibile una richiesta di archiviazione per avvenuta prescrizione appunto, nella quale si esprimono apprezzamenti significativi sulla colpevolezza della persona indagata. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza 41 scritta da Francesco Viganò, depositata ieri.

La Corte nega innanzitutto alla persona indagata un vero e proprio diritto a opporsi al decreto di archiviazione (a meno che non sia stata colpita da misure limitative dei propri diritti fondamentali, come la custodia cautelare) per intervenuta prescrizione, a differenza di quanto invece è riconosciuto all'imputato, visto che non è colpita da conseguenze giuridiche pregiudizievoli per effetto dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato e dell'archiviazione.

Per la Consulta però richieste o decreti di archiviazione (come quello approvato al giudizio della Corte) che, invece di ricostruire il fatto nei

termini strettamente necessari a verificare l'avvenuto decorso del termine di prescrizione, esprimono giudizi sulla colpevolezza dell'interessato, violano «in maniera eclatante», oltre che la presunzione di non colpevolezza di cui all'articolo 27, secondo comma, Costituzione, anche il diritto di difesa.

Diritto che è in radice negato dall'affermazione, da parte del Pm o del Gip, della fondatezza, o comunque affidabilità, degli elementi acquisiti nel corso di un'indagine, senza che sia assicurata all'indagato, che potrebbe anzi essere rimasto del tutto ignaro dell'indagine, una effettiva possibilità di contraddirli.

In proposito, la Corte ha sottolineato che tanto l'iscrizione nel registro degli indagati, quanto il provvedimento di archiviazione che chiude le indagini, sono provvedimenti concepiti dal legislatore come "neutri", dai quali è sbagliato fare discendere conseguenze negative per la reputazione dell'interessato.

Ancora, provvedimenti simili

LA DECISIONE

Il nodo dei rimedi

La Consulta valorizza la disciplina di recepimento della direttiva sulla presunzione d'innocenza, approvata nel 2021, con il riconoscimento della possibilità di impugnare provvedimenti impropri di attribuzione di colpevolezza

«sono in concreto suscettibili di produrre, ove per qualsiasi ragione arrivino a conoscenza dei terzi, come spesso accade, gravi pregiudizi alla reputazione, nonché alla vita privata, familiare, sociale e professionale, delle persone interessate. Ciò che, in ipotesi, potrebbe dare altresì luogo a responsabilità civile e disciplinare dello stesso magistrato» che ha richiesto o emesso il provvedimento.

Proprio per la rilevanza di queste conseguenze, la Corte valorizza la assai recente disciplina di recepimento della direttiva sulla presunzione d'innocenza. Dove a venire introdotto nel Codice di procedura penale è un nuovo articolo 115 bis con un rimedio per il caso in cui la persona sottoposta a indagini o l'imputato è indicata come colpevole in «provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato», come, per l'appunto, la richiesta o il decreto di archiviazione per prescrizione.

In altre parole, sottolinea la Consulta «il mancato riconoscimento alla persona sottoposta alle indagini di un diritto a provocare un accertamento negativo della notizia criminis nell'ambito di un giudizio penale non è costituzionalmente illegittimo soltanto in quanto l'ordinamento sia in grado – per altra via – di assicurare un rimedio effettivo contro ogni eventuale violazione, da parte dall'autorità giudiziaria, del diritto fondamentale della persona medesima a non essere presentata come colpevole senza avere potuto difendersi e presentare prove a proprio discarico».